ISTSC_NUIC871007.AF60474.REGISTRO PROTOCOLLO.U.0005745.26-05-2025

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.M. GISELLU" - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU)

REGOLAMENTO DELLA BANCA DEL TEMPO E DELLE ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO A SCUOLA

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 19.05.2025

e con Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto in data 26.05.2025

Art. I – Oggetto del Regolamento

L'Istituto Comprensivo G.M. Gisellu di Dorgali ha fatto dell'apertura al Territorio e del coinvolgimento delle risorse umane, culturali e professionali ivi presenti un suo tratto distintivo. Sono sempre promosse le collaborazioni che possano contribuire a migliorare l'offerta formativa, a incoraggiare il dialogo intergenerazionale, a sostenere l'impiego di pratiche educative volte allo sviluppo delle competenze trasversali e, di fatto, a favorire efficacemente lo sviluppo della comunità educante.

Il Patto di Comunità, sottoscritto in data 16.12.2022 e destinato a rinnovarsi nel tempo, costituisce infatti un accordo finalizzato a prevenire e combattere la povertà educativa, la dispersione scolastica e il fallimento educativo di bambini e bambine, ragazzi e ragazze mediante un approccio partecipativo, cooperativo e solidale di tutti gli attori in campo che con pari dignità si impegnano a valorizzare e mettere a sistema tutte le esperienze e tutte le risorse del Territorio. Il Patto sostiene le famiglie nel progetto educativo e la Scuola nel processo di innovazione. Anche la nascita del Comitato Genitori, ratificato da un regolamento approvato in data 29.11.2024, denota la forte volontà di collaborazione da parte delle famiglie, manifestata negli anni in molteplici situazioni.

La Scuola intende inoltre avviare una banca del tempo per promuovere uno scambio tra generazioni e recuperare le abitudini ormai perdute di mutuo aiuto, emblema di sussidiarietà comunitaria. Il contributo che gratuitamente le famiglie, le associazioni e, più genericamente gli adulti, possono elargire alla scuola, "depositando in banca" alcune ore del proprio tempo libero, può essere ricambiato dalla scuola stessa alla comunità attraverso iniziative degli alunni impegnati in concrete azioni di solidarietà.

Il presente Regolamento ha lo scopo di autorizzare e disciplinare gli interventi di attuazione delle varie forme di volontariato da parte di genitori e nonni esperti in particolari campi, docenti o altro personale scolastico in pensione, membri di Enti e Associazioni del Territorio che costituiscono importanti risorse per migliorare l'offerta formativa dell'Istituto attraverso attività didattiche integrative e/o collegate al Territorio, ovvero migliorare la qualità degli ambienti e della vita scolastica.

Per attività di volontariato si intende quella prestata in modo spontaneo e gratuito in una logica di complementarietà e non di sostituzione dei dipendenti pubblici, anche al fine di favorire l'espressione di responsabilità sociale e civile da parte di quanti hanno interesse a prestare il proprio tempo per contribuire alla formazione dei giovani.

Art. II – Accesso alla Banca del Tempo e modalità di prestazione delle attività di volontariato. Modalità di conteggio ore della Banca del Tempo e di restituzione alla Comunità

1. L'iscrizione nella Banca del Tempo avviene tramite compilazione di apposito modulo, cartaceo e/o elettronico. Le disponibilità vengono acquisite presso gli uffici di segreteria e assunte a protocollo.

2. È istituito un Gruppo operativo che avrà il compito di monitorare le iniziative e valutarne

l'aderenza al PTOF, nonché gestire il calcolo delle ore donate alla Scuola e seguire l'organizzazione di iniziative di restituzione del tempo alla Comunità.

3. L'attività dei volontari viene censita in apposito "Registro delle prestazioni volontarie" e condivisa con i docenti, al fine di attivare forme di restituzione del tempo prestato alla comunità da parte delle classi, dei plessi o dell'intera scuola. Nel suddetto registro sono sinteticamente riportate, a cura del Gruppo operativo, le attività svolte dai singoli volontari in ordine cronologico, nonché le attività svolte dalle classi nell'ambito della Banca del Tempo.

4. Le attività svolte nell'ambito della Banca del Tempo sono rese note dall'Amministrazione in regime di rendicontazione sociale.

5. Le classi possono rendere il tempo prestato dai volontari attraverso:
   - Attività ed eventi aperti alla Comunità;
   - Visite agli anziani;
   - Attività di lettura e tutoring didattico organizzati in ordini di scuola precedenti;
   - Saggi e concerti;
   - Attività di supporto nell'organizzazione di eventi.

Art. III - Criteri generali di impiego delle attività di volontariato

1. Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo della comunità civile allo sviluppo dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo singolo che di gruppo.
2. L'Istituto non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi.
3. Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento:
   - attività laboratoriali all'interno di progetti didattici predisposti dai docenti dell'Istituto e approvati dal collegio dei docenti;
   - attività laboratoriali relative a mestieri e competenze legate al territorio e alla sua storia;
   - assistenza e/o animazione durante uscite didattiche all'interno del Comune;
   - assistenza e/o animazione per momenti non curriculari;
   - attività di formazione e/o consulenza.

Art. IV – Modalità e criteri di affidamento

1. Le attività prestate dai soggetti esterni a titolo gratuito devono essere ricondotte all'interno della progettualità della scuola.
2. Nel caso i volontari siano disponibili a svolgere attività formative, in qualità di esperti nella conduzione di laboratori di arricchimento dell'offerta formativa, sarà acquisito il curriculum vitae.
3. L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuato dal Dirigente Scolastico.

4. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta del presente Regolamento.
5. Tali attività, ancorché rese a titolo gratuito, tranne il caso in cui si tratti di interventi estemporanei e circoscritti in termini di tempo, che andranno comunque autorizzati, sono comunicate, ai sensi del comma 14 dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165 del 2001 al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, attraverso la piattaforma dell'Anagrafe delle prestazioni, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013.
6. Il caso di cui al comma precedente non ricorre se il rapporto non si crea direttamente tra scuola ed esperto volontario (quindi nessun incarico a titolo gratuito conferito dalla scuola all'esperto esterno) ma tra scuola ed Associazione/Ente/Organizzazione che poi invia un esperto; in questa ultima ipotesi non c'è alcun adempimento da porre in essere in Anagrafe delle Prestazioni.

Art. V – Requisiti soggettivi

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:
   - maggiore età;
   - assenza di procedimenti penali in corso e/o di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; si acquisisce l'autocertificazione e l'Istituto verifica attraverso acquisizione del casellario giudiziale;
   - idoneità culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico.
2. Eventuali collaborazioni da parte di soggetti minorenni saranno autorizzate dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. VI – Qualificazione giuridica e fiscale dell'incarico

1. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente Regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività della scuola, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.
2. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri disciplinari o impositivi che spettano ai docenti e/o agli organi previsti dal regolamento di Istituto. L'attività dei volontari si svolge sotto il controllo dell'insegnante docente incaricato. Spetta ai docenti e non ai volontari far rispettare quanto contenuto nel regolamento di istituto.
3. L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.
4. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell'interessato in relazione ai requisiti richiesti per l'accesso all'incarico medesimo.

Art. VII– Rimborso spese

1. L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo.
2. L'Istituto si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese, preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata e oggettivamente necessarie.
3. Al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate.

Art. VIII – Modalità organizzative

1. Il Referente di ogni progetto cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari provvede ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale dell'Istituto.
2. Il Referente vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore.
3. Il Referente verifica i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i beneficiari degli interventi.
4. All'inizio dell'attività il Referente predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. IX – Assicurazione

1. L'Istituto è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Istituto.

Art. X – Doveri dei volontari

1. Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a:

- attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, DPR 62/2013, e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Istruzione, adottato con D.M. del 26 aprile 2022, n. 105;
- svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
- rispettare gli orari di attività prestabiliti; qualora gli orari non potessero essere rispettati, sarà cura del volontario contattare direttamente il Referente di progetto;
- tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza ed educazione;
- non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l'incarico;

- notificare tempestivamente al Referente di progetto eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni;
- segnalare tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di altro personale.

2. Ciascun volontario, qualora ponga in essere comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, è personalmente e pienamente responsabile, intendendosi che l'Istituto e ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. XI – Accordi di servizio

1. All'atto dell'instaurarsi del rapporto fra l'Istituto e i singoli volontari, questi e il Dirigente Scolastico sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti e autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Istituto e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

per i volontari:

- la presentazione della domanda al Dirigente scolastico indicando l'attività e/o il progetto per cui si rendono disponibili;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà, che il servizio prestato è gratuito, senza carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con il personale scolastico indicato, nell'ambito di programmi e progetti impostati dall'istituzione scolastica, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali l'attività viene svolta;
- la dichiarazione di prendere visione del piano di evacuazione di Plesso, nonché delle norme che regolano la sicurezza di Istituto;
- la dichiarazione di rispetto delle norme sulla tutela della privacy (DLgs 101/2018) in relazione ai dati di cui possono venire a conoscenza nell'espletamento della loro attività.

Art. XII – Trattamento dei dati personali

1. I volontari si impegnano al rispetto delle disposizioni sulla privacy, in particolare a non divulgare, rivelare, né utilizzare in alcun modo dati di cui dovessero venire a conoscenza nell'espletamento del loro compito. Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto della normativa sulla privacy. Il mancato

rispetto della normativa sulla privacy potrà comportare rischi sul piano delle responsabilità e sanzioni a livello civile, amministrativo e, nei casi più gravi, anche penale.

Art. XIII – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 19 maggio 2025 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 6 assunta in data 26 maggio 2025.
2. Esso trova applicazione a decorrere dall'a.s. 2024-2025 e, con nuova delibera degli Organi Collegiali, può essere modificato, revisionato e integrato sulla base delle necessità emerse o per dare seguito a eventuali evoluzioni normative.

Art. XIV – Pubblicità e Trasparenza

1. Il presente Regolamento è adottato con decreto dirigenziale e pubblicato all'Albo, in Amministrazione Trasparente e sul sito web, sez. Regolamenti. Suddetta pubblicazione ha valore di notifica per tutto il personale interessato.